



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

SETTORE SPORT/AA.EE./SERV. GIUNTA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 22/05/2008

OGGETTO: CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DI TITOLARI DI PANIFICI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. 04.07.2006 n.223, convertito con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n.248 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto, in particolare, l'art.3, comma 1, lett.f-bis che introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, così come individuati dal Decreto Legislativo n.114/98, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo immediato dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o assoggettato all'ottenimento di autorizzazioni preventive se svolto alle condizioni espressamente previste che concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;

Visto l'art.4, comma 2-bis, della predetta Legge n.248/2006 che consente ai titolari di impianti di panificazione l'attività di vendita di prodotti di propria produzione per il consumo immediato, con le modalità applicative previste per gli esercizi di vicinato, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi n.3603 del 28.09.2006;

Ritenuto opportuno, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, individuare le caratteristiche di tale tipologia di consumo, al fine di dare certezza operativa a coloro che intendono svolgere tale forma di vendita, evitando, nel contempo, sconfinamenti dell'attività in violazione alla disciplina dello specifico settore della somministrazione di alimenti e bevande;

Valutati gli elementi ritenuti idonei alla corretta connotazione del consumo sul posto come di seguito indicati:

- il consumo deve avvenire esclusivamente in locali che devono conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari fatta salva l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
- è escluso l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale de pranzo, giardini e gazebi);
- è esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere, nonché il relativo servizio assistito da parte di personale apposito;
- è escluso l'uso di tavoli mentre è consentito l'uso di mensole predisposte lungo le pareti del locale con sedie e sgabelli;
- il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, con possibilità di fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere ed eventualmente di bevande in confezione originale sigillate;
- è fatto espresso divieto di esporre e/o consegnare all'utenza un "menu" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- sui piani di appoggio non devono essere messi a disposizione dell'esercente alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale pane etc);
- è vietata, altresì, la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio;
- il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto e prima della consumazione sul posto.

Ravvisata, altresì, l'opportunità di precisare, per ulteriormente differenziare il consumo sul posto dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che negli esercizi commerciali oggetto del presente provvedimento non possono essere svolte attività di preparazione di bevande (the, caffè etc);

Ritenuto, sotto il profilo igienico-sanitario, che trattandosi di stabilimenti alimentari, ai fini degli adempimenti di cui all'art.6 del Reg.CE n.852/2004 occorrerà:

- per gli stabilimenti già registrati, presentare apposita comunicazione di aggiornamento della registrazione mediante indicazione delle nuove attività svolte;
- per gli stabilimenti ancora da attivare, inserire detta attività nella D.I.A ad efficacia immediata e/o differita occorrente per l'apertura di una nuova attività di vendita al dettaglio;

Ritenuto, altresì, opportuna la comunicazione preventiva da parte dell'operatore che intende avvalersi della possibilità di consumo sul posto dei prodotti alimentari;

Sentite le Associazioni Artigiane e dei Commercianti nell'incontro svoltosi in data 22.05.2008;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Di individuare le modalità di effettuazione del consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato e di prodotti di propria produzione da parte di titolari di panifici come segue:

I titolari degli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di prodotti alimentari di seguito indicati, che intendono

avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali che devono conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari, previo adeguamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'Azienda USL;
 - b) è escluso l'uso di tavoli mentre è consentito l'uso di mensole predisposte lungo le pareti del locale con sedie e sgabelli, di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, congruità che deve ritenersi tale quando la superficie occupata da detti arredi non supera di un quarto la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato;
 - c) è escluso:
 - l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale de pranzo, giardini e gazebi);
 - la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
 - qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente;
 - qualsiasi attività di preparazione di bevande (the, caffè etc);
 - è fatto espresso di esporre e/o consegnare all'utenza un "menu" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
 - sui piani di appoggio non devono essere messi a disposizione dell'esercente alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale pane etc);
 - la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio;
 - d) è consentito:
 - il ritiro, da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per il consumo immediato inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;
 - la fornitura di posate, tovaglioli e bicchieri a perdere;
 - la fornitura di bevande in confezione originale sigillata;
 - il pagamento del corrispettivo solo al momento dell'acquisto e prima della consumazione sul posto.
- 2) Per prodotti di gastronomia devono intendersi, genericamente, tutti i prodotti, bevande in confezioni sigillate comprese, che sono oggetto di vendita al dettaglio nel negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di trasformazioni nell'esercizio, fatta eccezione per il semplice riscaldamento con l'uso di idonee attrezzature.
- 3) Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato in difformità alle sopra citate prescrizioni configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dalla L.R. n.14/2003.
- 4) Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli impianti di panificazione i cui titolari siano interessati all'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.
- 5) Le presenti disposizioni non si applicano alle imprese artigiane di cui all'art.4, comma 2, lett.f) del D.L.G.S. n. 114/98 esercenti la sola attività di produzione e trasformazione alimentare anche se svolgono attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti nei luoghi di produzione o in locali adiacenti.
- 6) Di stabilire che gli operatori che intendono avvalersi della possibilità di consumo sul posto dei prodotti alimentari devono presentare comunicazione scritta al Comune su apposito modulo predisposto dal Dirigente competente.